

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2270

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori SCALERA, MONTAGNINO e DATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 MAGGIO 2003

—————

Indennità di inserimento per i giovani disoccupati nelle aree
del Mezzogiorno

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La generale riforma del sistema dei servizi per l'impiego e del mercato del lavoro non deve trascurare le conseguenze sociali della disoccupazione.

In tale quadro va considerata l'assenza di un efficace sistema di programmi pubblici concertati per l'inserimento lavorativo e di una indennità generale e non contrattata destinata ad accompagnare il cittadino nella ricerca di lavoro.

La combinazione tra accesso ad indennità di inserimento, generale e per condizione individuale, ed effettiva partecipazione a programmi locali di ricerca ed inserimento lavorativo costituisce da anni il *mix* che consente in molti Paesi europei di realizzare azioni efficaci per l'occupabilità (per esempio le *mission locale* in Francia e gli *skill council* in Gran Bretagna).

L'intervento del presente disegno di legge è quindi in linea con le novità che il nostro legislatore sta introducendo per garantire ai disoccupati i servizi di orientamento e l'accesso a programmi di inserimento al lavoro e si pone quale obiettivo quello di collegare, in via sperimentale nelle regioni del Mezzogiorno, la funzione dei nuovi servizi per l'impiego con la realizzazione di programmi di inserimento al lavoro che poggino sull'erogazione di una indennità di partecipazione.

È essenziale infatti collegare la partecipazione a questi programmi ad una forma di indennità di incentivazione, come avviene nei Paesi europei, concessa sulla base di due requisiti: l'assenza di un lavoro e la partecipazione attiva a programmi per la ricerca di lavoro. Si sperimenta quindi nel Sud un sistema di indennità di partecipazione; passando in questo modo da politiche passive al finanziamento di programmi pubblici e lo-

cali di inserimento al lavoro e alla partecipazione alle attività di formazione ed inserimento.

Tale diritto è subordinato alla effettiva partecipazione ad un percorso pubblico, organizzato a livello locale dal sistema dei servizi per l'impiego su *standard* europei, con assistenza nazionale e con finanziamenti nazionali. Il sistema di intervento costituisce un'azione per ora limitata alle aree del Paese con maggiore difficoltà sia nelle opportunità di impiego che nella funzione dei servizi pubblici, coerentemente con le indicazioni dei Consigli europei tenutisi a Lisbona dal 23 al 24 marzo 2000, e a Barcellona dal 15 al 16 marzo 2002 e con la riforma dei servizi per l'impiego e degli ammortizzatori sociali di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.

Il disegno di legge prevede quindi che a decorrere dal 1° gennaio 2004 e fino al 31 dicembre 2005, alle persone in cerca di occupazione iscritte agli elenchi anagrafici dei centri per l'impiego residenti nelle aeree del Mezzogiorno e che accedano ai programmi di formazione, di ricerca e di inserimento lavorativo, è attribuita una indennità di inserimento di 500 euro mensili.

Questa indennità di inserimento è erogata fino al termine dell'iniziativa di formazione, di ricerca e di inserimento lavorativo o fino all'assunzione dell'interessato con un contratto di lavoro di durata superiore a sei mesi.

Nel caso di impiego del lavoratore, al datore di lavoro è concesso un *bonus* di inserimento costituito dall'ammontare delle risorse non attribuite al lavoratore fino al termine del programma in cui è coinvolto.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Indennità di inserimento)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2004 e fino al 31 dicembre 2005, alle persone in cerca di occupazione iscritte agli elenchi anagrafici dei centri per l'impiego e provviste della scheda professionale di cui all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, e residenti nelle aree individuate dalla decisione 1999/502/CE della Commissione del 1° luglio 1999, che partecipano ad iniziative di formazione, di ricerca e di inserimento lavorativo, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, è attribuita una indennità di inserimento, sostitutiva di altre forme di indennizzo o di indennità, ferma restando l'opzione per il regime di indennità di maggiore convenienza fino alla scadenza dell'indennità di inserimento. L'indennità di inserimento non costituisce reddito ai fini dell'imposizione personale sul reddito ed è stabilita nella misura di 500 euro mensili.

Art. 2.

*(Criteri di attribuzione
dell'indennità di inserimento)*

1. L'indennità di inserimento è erogata fino al termine dell'iniziativa di formazione, di ricerca e di inserimento lavorativo o fino all'assunzione dell'interessato con un contratto di lavoro di durata superiore a sei mesi.

2. Qualora sia individuata una opportunità di impiego per il lavoratore nel corso dello

svolgimento dell'iniziativa, in relazione a quanto previsto del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, al datore di lavoro è concesso un *bonus* di inserimento costituito dall'ammontare delle risorse non attribuite al lavoratore fino al termine del programma in cui è coinvolto.

3. Il lavoratore che partecipa alle iniziative di formazione, di ricerca e di inserimento che rifiuta una eventuale offerta di impiego decade dal diritto all'indennità di inserimento, pur mantenendo la titolarità della partecipazione al programma medesimo.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 1.680 milioni di euro annuali, si provvede per gli anni 2004 e 2005 mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.